



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 59 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 16 febbraio 2022, deposito dell'8 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

atto di promovimento: [ordinanza del 29 novembre 2021 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione](#)

parole chiave:

REFERENDUM ABROGATIVO – AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – COMPETENZE DEI MEMBRI LAICI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

oggetto del referendum abrogativo:

- Artt. 8 e 16 del [decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25](#) (limitatamente ad alcune parti)

disposizioni parametro:

- art. 75 della [Costituzione](#)

dispositivo:

ammissibilità

I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte hanno presentato, ai sensi dell'art. 75 Cost., richiesta di referendum abrogativo limitatamente ad alcune parti degli artt. 8 e 16 del d.lgs. n. 25 del 2006. **Obiettivo dei promotori è quello di estendere la partecipazione dei “membri laici” (avvocati e professori universitari) a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.** Attualmente, la partecipazione di tali membri è limitata, dalla normativa di cui viene richiesta l'abrogazione, alle sole discussioni e deliberazioni inerenti all'organizzazione degli uffici, espressamente individuate, rispettivamente, all'art. 7, comma 1, lettera a), e all'art. 15, comma 1, lettere a), d), e), del citato d.lgs.

I Consigli regionali argomentano a favore dell'ammissibilità del referendum, ritenendo che il quesito riguarderebbe una materia estranea rispetto a quelle per cui l'articolo 75 Cost. vieta il ricorso allo strumento referendario. Inoltre, esso sarebbe dotato di una matrice razionalmente unitaria e sarebbe formulato in maniera tale da determinare un effetto di mera abrogazione, senza creare alcun vuoto normativo.

La Corte, dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ritiene ammissibile la richiesta referendaria, alla luce dell'articolo 75 Cost. e della sua giurisprudenza in materia. In particolare, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito. **I frammenti delle disposizioni degli articoli di cui si chiede l'abrogazione sono contraddistinti da una matrice razionalmente unitaria** (permettere la partecipazione dei membri laici del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei

Consigli giudiziari alle deliberazioni inerenti a carriere e *status* dei magistrati). **Il fatto che un unico quesito incida sulle funzioni di organi diversi** (Consiglio direttivo e Consigli giudiziari) **non incide sull'omogeneità dello stesso dato che tali organi sono accomunati da analoghe funzioni.**

Infine, la Corte ritiene che **la proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica del “ritaglio”, non contraddica la natura abrogativa dell’istituto.** In questo caso, infatti, **con l’utilizzo di tale tecnica non si mira a perseguire l’effetto di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria «con un’altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo ma ci si limita a chiedere di sottrarre dall’ordinamento un certo contenuto normativo** – la limitazione della sfera di competenza dei componenti laici dei Consigli in questione – affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all’abrogazione, per effetto della «fisiologica espansione delle norme residue».

Stefano Bargiacchi